

Comune di Trecenta (RO)

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 24/2022

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 — D.LGS 19/08/2016, n.175 e ss.mm.ii.

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre, il Revisore Unico dott.ssa Silvia Mucignato, procede all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 07.12.2023 avente ad oggetto "Revisione Periodica delle partecipazioni ex art.20 — D.LGS 19/08/2016, n.175 e s.m.i." al fine di rilasciare il parere prescritto dall'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Sono stati esaminati i seguenti documenti trasmessi dall'Ufficio Segreteria — Rapporti con altri Enti in data 07.12.2023, anche su richiesta del Revisore Unico'

- A) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 07.12.2023 avente ad oggetto "Revisione Periodica delle partecipazioni ex art.20 — D.LGS 19/08/2016, n.175 e s.m.i.";
- B) Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 riferita alla società partecipata Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;
- C) Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 riferita alla società partecipata Acquevenete S.p.a.;
- D) Scheda di rilevazione per la revisione periodica della partecipazioni detenute al 31/12/2022 riferita alla società partecipata Ecoambiente S.r.l..

Il sottoscritto Revisore Unico

PREMESSO CHE

- 1) Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11).
- 2) Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.
- 3) L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione

delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

- 4) Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2022, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VISTO CHE

- 5) Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare: - l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

CONSIDERATO CHE

- 6) Allegate alla proposta di deliberazione del Consiglio, sono riportate le singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Trecenta.
- 7) Dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione.
- 8) Dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.
- 9) Viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accettato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2022, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Si allegano i seguenti documenti:


Dott. *Stefania Milogato*
Consigliere Unico

- A) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 07.12.2023 - avente ad oggetto: "Revisione Periodica delle partecipazioni ex art.20 — D.LGS 19/08/2016, n.175 e s.m.i."